

ALLEGATO A

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Ernesto Grippo)

*M. Antella*

**DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE  
FUNZIONI REGIONALI**

**Art. 1  
(Principi)**

1. La presente legge, in armonia con i principi fondamentali fissati dalla Costituzione ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 12 dello Statuto, disciplina il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali da parte dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche.

**Art. 2  
(Titolari e oggetto del diritto di partecipazione)**

1. Il diritto di partecipazione è riconosciuto:
  - a) ai cittadini e agli stranieri, residenti nell'ambito territoriale abruzzese interessato dal processo partecipativo;
  - b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo e che il Garante per la partecipazione ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo;
  - c) ai soggetti pubblici ed agli enti pubblici, anche non territoriali;
  - d) ai soggetti privati senza scopo di lucro organizzati su base democratica, anche temporaneamente, costituiti per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione di interessi culturali, territoriali, sociali, ambientali e di promozione e crescita economica della società abruzzese nelle sue diverse articolazioni territoriali.
2. Il diritto di partecipazione può essere esercitato dai soggetti di cui al comma 1 sulle proposte di atti normativi e sugli atti di pianificazione strategica di iniziativa della Giunta regionale, relativi al territorio e all'ambiente, all'economia e all'impresa, alla cultura e al welfare, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla presente legge e dai successivi atti di carattere generale adottati dal Garante di cui all'art.3.

**Art. 3  
(Garante per la Partecipazione)**

1. E' istituito il Garante per la Partecipazione, di seguito denominato Garante, le cui funzioni sono esercitate dal Direttore Generale della Giunta Regionale, che le esercita in autonomia ed indipendenza.
2. Il Garante:
  - a) adotta gli atti di carattere generale di cui all'art. 2- comma 2 - per la definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio del diritto di partecipazione;
  - b) adotta gli atti di carattere generale di cui all'art. 6- comma 4 - per la disciplina delle modalità di supporto al Garante nelle attività di informazione dei processi



partecipativi, da parte degli iscritti all'Albo e dei componenti delle Consulte Tematiche;

- c) valuta ed ammette le proposte di dibattito pubblico e ne cura la gestione;
  - d) facilita il processo di partecipazione;
  - e) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi;
  - f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
  - g) cura il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio Regionale.
3. Il Garante, inoltre, cura l'Albo della partecipazione di cui all'art. 4, organizza le attività delle Consulte Tematiche di cui all'art. 5, assicura la diffusione della documentazione e delle necessarie conoscenze di cui all'art. 6.
  4. Il Garante ha sede presso la Giunta Regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di personale della Giunta regionale.

#### **Art. 4** **(Albo della Partecipazione)**

1. E' istituito presso la Giunta Regionale l'Albo regionale della Partecipazione. Possono esservi iscritti soggetti pubblici ed enti pubblici anche non territoriali, associazioni, fondazioni, comitati, nonché altre organizzazioni, anche non riconosciute, purché istituite da almeno sei mesi, costituite nell'ambito della società civile, secondo principi democratici e senza finalità lucrative, per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione di interessi culturali, sociali, ambientali, di promozione socio-economica della società abruzzese nelle sue diverse articolazioni territoriali.
2. Il Garante, secondo principi di autonomia e indipendenza, è responsabile della tenuta dell'Albo e del suo aggiornamento e provvede con proprio atto a disciplinare le modalità di iscrizione e di cancellazione dei soggetti di cui al comma 1.

#### **Art. 5** **(Consulte Tematiche)**

1. Le Consulte Tematiche sono ambiti strutturati di informazione, dibattito e decisione. Vi prendono parte come promotori gli iscritti all'Albo, nella persona del legale rappresentante dell'organismo iscritto o di un suo delegato, che manifestino motivato interesse all'oggetto della Consulta.
2. Le modalità di funzionamento delle Consulte Tematiche sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge e dai successivi atti di carattere generale adottati dal Garante.

#### **Art. 6** **(Informazione)**

1. Il Garante assicura l'accessibilità e la diffusione di tutti i contenuti informativi necessari ai soggetti coinvolti nel processo partecipativo, nonché l'accessibilità dell'intera documentazione da loro predisposta.



2. Il Garante assicura la comunicazione al pubblico attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, l'ufficio relazioni con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento.
3. Il Garante assicura la diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte, anche in via telematica, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi, contribuendo in tal modo alla costruzione di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione.
4. Gli iscritti all'Albo e i Componenti delle Consulte Tematiche, possono fornire, senza oneri per la Regione, al Garante per la Partecipazione supporto nelle attività di informazione e di quanto utile all'accessibilità dei contenuti informativi del processo partecipativo, secondo le modalità da stabilirsi con atti di carattere generale a cura del Garante.

**Art. 7**  
**(Petizione)**

1. L'1% dei soggetti di cui alla lettera a), comma 1, art. 2, e che hanno compiuto sedici anni, ovvero gli iscritti all'Albo della Partecipazione, possono avanzare petizioni agli organi competenti, tramite il garante per la partecipazione.
2. La petizione costituisce oggetto di motivazione nell'eventuale adozione di scelte pubbliche e viene comunque motivatamente riscontrata.

**Art. 8**  
**(Processi partecipativi ed elezioni)**

1. I processi partecipativi, le Consulte Tematiche, le Petizioni di cui alla presente legge non possono svolgersi nei centottanta giorni antecedenti all'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale.

**Art. 9**  
**(Norma Finanziaria)**

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale


**Art. 10**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURAT.

La Direttrice Generale  
(Avv. Cristina Gerardis)



Il Presidente della Giunta Regionale  
(Dott. Luciano D'Alfonso)



ALLEGATO B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE  
"DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
REGIONALI"

La presente legge, in coerenza con i principi costituzionali e statutari in materia di partecipazione, realizza una prima forma di democrazia diretta e partecipata dei cittadini a quelli che sono gli atti di normazione e di programmazione della Regione nelle materie di maggior rilevanza e interesse per la stessa comunità abruzzese. In tale prospettiva si è inteso coinvolgere i cittadini nella fase di elaborazione del testo del disegno di legge in argomento attraverso la diffusione sulla rete e convocazioni nelle sedi istituzionali della Regione Abruzzo. Inoltre si intende perseguire, la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio esteso a tutti gli attori presenti sullo stesso.

Il disegno di legge si compone di dieci articoli; il primo prevede i principi, il secondo disciplina l'ambito oggettivo ed i titolari del diritto di partecipazione, il terzo istituisce il garante per la partecipazione, il quarto stabilisce la creazione e tenuta dell'albo della partecipazione, il quinto l'ambito delle consulte tematiche, il sesto garantisce l'accessibilità e la diffusione di tutti i contenuti informativi, il settimo prevede l'istituto della petizione, l'ottavo sancisce la disciplina dei processi partecipativi durante il periodo elettorale, il nono e il decimo afferiscono rispettivamente alla norma finanziaria ed all'entrata in vigore.

Più in particolare l'articolo 1 declina la finalità della legge attraverso la disciplina il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali da parte dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche.

L'articolo 2 individua l'ambito soggettivo ed oggettivo, riconoscendo il diritto di partecipazione a cittadini e stranieri residenti, a persone interessate al territorio, a soggetti pubblici e privati organizzati, nel processo decisionale relativo a territorio e all'ambiente, all'economia e all'impresa, alla cultura e al welfare. Sempre nel medesimo articolo si attribuisce al Garante, istituito ai sensi del successivo articolo 3, la competenza a definire in dettaglio le modalità e i termini dell'esercizio del diritto di partecipazione.

Come già anticipato l'articolo 3 istituisce la figura del Garante per la partecipazione attribuendone le relative funzioni al Direttore generale della Giunta regionale.



La disposizione in esame intende attribuire natura di neutralità e indipendenza alle attività svolte dal Garante con una specifica elencazione al comma 2 delle relative competenze e connesse modalità di esercizio.

L'articolo 4 istituisce l'albo regionale della partecipazione a cui i soggetti che intendono esercitare la varie forme di diritto di partecipazione possono essere iscritti. Più nello specifico la norma indica i soggetti titolati alle forme di esercizio individuando i presupposti per la relativa iscrizione, ed affidando al garante la responsabilità della tenuta ed aggiornamento dello stesso.

L'articolo 5 istituisce e regola le Consulte Tematiche quali ambiti strutturati di informazione, dibattito e decisione. Inoltre con il medesimo articolo si rinvia agli atti del Garante per la disciplina delle modalità di funzionamento delle consulte tematiche.

L'articolo 6 stabilisce che il Garante, attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, l'ufficio relazioni con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento, ha il compito di assicurare l'accessibilità e la diffusione di tutti i contenuti informativi necessari ai soggetti coinvolti nel processo partecipativo, nonché l'accessibilità dell'intera documentazione da loro predisposta.


L'art. 7 prevede l'istituto della Petizione, che può essere avanzata dall'1% dei cittadini e degli stranieri, residenti nel territorio abruzzese, ovvero dagli iscritti all'Albo della Partecipazione.

L'articolo 8 è finalizzato a garantire che l'attività partecipativa non possa essere utilizzata in maniera distorta per finalità di condizionamento del corpo elettorale e, pertanto, in questa prospettiva, è stata opportunamente inserita la norma in esame dove si stabilisce che i processi partecipativi e le Consulte Tematiche non possono svolgersi nei centottanta giorni antecedenti all'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale.

L'art. 9 disciplina gli oneri finanziari con la previsione della insussistenza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della legge.

L'art. 10 attiene al momento di entrata in vigore della legge.

La Direttrice Generale  
(Avv. Cristina Gerardis)



Il Presidente della Giunta Regionale  
(Dott. Luciano D'Alfonso)

